Istituto Superiore di Sanità

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 8

Allegata al VERBALE n. 40 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 18.06.2020

OGGETTO: Modifica dello Statuto della Fondazione per la sicurezza in Sanità.

Sono presenti i Signori:

Il Presidente Prof. Silvio BRUSAFERRO in presenza
 I Componenti Dott. Vitangelo DATTOLI in teleconferenza
 Prof.ssa Adriana MAGGI in teleconferenza
 Prof.ssa Sabina NUTI in teleconferenza
 Dr. Giuseppe TOFFOLI in teleconferenza

Partecipano in teleconferenza, altresì, i membri del <u>Collegio dei Revisori dei Conti</u>: Dr. Piero CAIOLA, Dr.ssa Rosa VALICENTI, Dr. Marco GINANNESCHI.

Partecipano, inoltre:

il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS;

la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS; il Consigliere della Corte dei Conti Dott. Alberto RIGONI, Delegato titolare ex art.12 L. 21.3.1958 n. 259.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Francesco BARNATO, Dirigente amministrativo dell'ISS.

Relatore: IL PRESIDENTE.

Il Relatore fa presente che con la deliberazione n. 8 del 10 aprile 2008 (v. allegato A), il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha deliberato in merito all'approvazione dell'atto costitutivo e Statuto della costituenda Fondazione per la sicurezza in Sanità (Fondazione).

La Fondazione in oggetto, è stata costituita con atto (v. allegato B) a rogito del notaio Scaravelli di Roma rep. n. 48.168 racc. n. 2.576, il 22 gennaio 2009 ed è regolarmente operante. In pari data, nel medesimo atto è stato deliberato lo Statuto della Fondazione disciplinante l'ordinamento interno della stessa.

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario.

Sono soci della Fondazione l'ISS, la Gutenberg S.r.l. e l' Asl Toscana sud-Est; i primi due in qualità di soci fondatori.

L'art. 3 del citato Statuto ha previsto una durata della Fondazione in dieci anni rinnovabili.

Alla scadenza del periodo decennale, il CdA della Fondazione, ha proposto di prorogare di altri cinque anni, rinnovabili, la durata, nell'ottica di assicurare la continuità e lo svolgimento delle attività istituzionali del suddetto Ente, ponendo nel contempo di modificare alcune parti dello Statuto con l'adeguamento del sopra citato art. 3, alla nuova durata quinquennale, senza mutare il fine consacrato nello stesso, allo scopo di rendere più efficace l'impianto delle norme in esso contenute, per adeguarlo all'evoluzione normativa degli enti no profit, allo sviluppo tecnologico e per il contenimento dei costi.

Il CdA della Fondazione, nella riunione del 23 gennaio 2020, ha elaborato e condiviso (v. allegato C) all'unanimità la bozza di Statuto (v. allegato D) dell'Ente in parola; nel contempo ha stabilito che, non appena il CdA dell'ISS delibererà autorizzando i propri rappresentanti ad approvare il nuovo Statuto, lo stesso Consiglio della Fondazione sarà riconvocato per l'approvazione definitiva dello Statuto, alla presenza del notaio.

Vista la bozza dello Statuto deliberato dal CdA della Fondazione, vengono analizzate le modifiche apportate nel citato documento indicate nella tabella (v. allegato E).

In tale tabella si evidenziano gli articoli dello Statuto di cui è stata proposta la relativa modifica, concernenti gli argomenti sottoindicati:

- la nuova denominazione;
- la nuova sede amministrativa:

- ➤ la durata della Fondazione;
- > la composizione dell'organo di controllo;
- la nuova composizione del CdA;
- soppressione del Direttore Scientifico;
- destinazione del patrimonio allo scioglimento della Fondazione;
- rimodulazione dei poteri del Presidente;
- > ampiamento dei poteri del CdA;
- modifica del quorum costitutivo del CdA per deliberare in alcune materie previste dallo Statuto;
- > svolgimento in teleconferenza delle adunanze del CdA.

Tanto premesso

IL CONSIGLIO

- -Vista la relazione;
- -Udito il Relatore:
- -Sentito il Direttore Generale:
- -Dopo ampia ed approfondita discussione;
- -All'unanimità

DELIBERA

di accogliere le modifiche statutarie attinenti la struttura organizzativa della Fondazione, in considerazione del fatto che le stesse non pregiudicano lo scopo programmato della stessa, in quanto coerenti con lo stesso. Le stesse non influiscono in alcun modo sui presupposti che hanno determinato la costituzione della più volte menzionata Fondazione, si ritiene, anzi che possano meglio contribuire a garantire il prosieguo ed il futuro svolgimento della sua attività.

Gli allegati A), B), C), D), E) costituiscono parte integrante della presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

ILPRESIDENTE

ALLEGATO A) - DELIBERA "8 C.D.A. 18.6.2020

Istituto Superiore di Sanità CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE n. 8

allegata al VERBALE n. 82 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10-4-2008.

OGGETTO: Costituzione di una Fondazione nel settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario.

Sono presenti i Signori:

Il Presidente

Prof. Enrico GARACI:

I Componenti

Dott. Salvatore Paolo CANTARO;

Prof. Adelfio Elio CARDINALE:

Dott.ssa Maria Paola DI MARTINO:

Prof. Fabio MIDULLA;

Dott. Mario MORLACCO;

Prof. Guido RASI;

Prof. Calogero SURRENTI;

Prof. Stefano ZURRIDA.

Partecipano, altresì, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori:

Il Presidente

Dott. Alessandro RIDOLFI;

I Componenti Dott. Pierfrancesco LUPI;

Dott. Angelo MENDITTO.

Partecipano, inoltre:

- -la Dott.ssa Monica **BETTONI**, Direttore Generale dell'Istituto;
- -la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale degli Affari Amm.vi e delle R. E. dell'ISS;
- il Dott. Maurizio PASQUALI, Direttore Centrale delle Risorse Umane e Affari Generali dell'ISS.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Giuliana ERAMO, Dirigente dell'Ufficio Organi Collegiali dell'Istituto.

IL PRESIDENTE. Relatore:

Istituto Superiore di Sanità

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 70 del 20-1-2001 "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità", l'Istituto - per l'esplicazione delle proprie funzioni istituzionali - può costituire Fondazioni. Al riguardo fa presente che si è dato avvio all'iter per la costituzione di una "Fondazione nel settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario" ricordando come la questione sia già stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 12 settembre e 31 ottobre 2007.

In detta ultima riunione, il Consiglio, con delibera n. 6, ha approvato l'avvio alla prevista procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di apposito avviso, volta ad acquisire una manifestazione di interesse dei soggetti eventualmente partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'avviso medesimo.

Espletata detta procedura, il Presidente sottopone al Consiglio, per l'approvazione, gli schemi rispettivamente dell'atto costitutivo e dello Statuto (All. 1 e 2) della costituenda fondazione.

Tanto premesso

IL CONSIGLIO

Udito il Relatore;

Presa visione degli schemi concernenti atto costitutivo e statuto;

Sentito il parere favorevole Direttore generale;

Dopo ampia ed approfondita discussione nel corso della quale vengono avanzate proposte di modifica allo schema di Statuto presentato, come precisate nel verbale n. 82 relativo all'odierna riunione;

Tenuto conto che si procederà ad adeguare il testo Statutario in coerenza con le modifiche proposte;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione nel settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario" dando mandato al Presidente di procedere ad apportare al testo Statutario presentato le opportune modifiche coerenti con le indicazioni emerse nel corso della discussione e precisate nel verbale n.82, relativo all'odierna riunione, di cui la presente delibera è parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

	Raccolta n. 2.576	Restate
	Repellorio II. 45.156	M'Aprozia delle
no and a superior of the State China	FONDAZIONE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE, DEL CIT-	f and the second
unica de la proposación de la companya de la compa	TADINO E DELL'OPERATORE SANITARIO	Entrate di Rome
		sl N. 5897
granger and the second	REPUBBLICA ITALIANA	Serie 1 Ti
	REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 22 (ventidue) del mese di	il fiorno 20-02-2009
a no common months of the sections	Gennaio.	
	in Roma alla Via Regina Elena n. 299.	
hardy man decrease pages a constraint of	Avanti a me dottoressa Monica Scaravelli, Notaio in Roma, con	
	Studio in Via Capodistria n. 7, iscritto nel Ruolo dei Di-	
	stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,	3
	con l'assistenza dei testimoni, a me noti ed idonei Signori:	3
	- ROSA Enrica nata a Roma il giorno 13 Maggio 1958, residente	3
	in Roma V. Angelo Bertolotto n. 65;	3
	- MARTOCCIA Rosa María nata a Cava de Tirreni il 13 Luglio	3
	1959, residente in Roma alla Via della Maratona n. 54,	9
	sono presenti le seguenti parti:	3
and the second second second second	- "ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'", con sede in Roma, Viale Re	-
	gina Elena n. 299, Codice Fiscale 80211730587, nella person	a B
	del Presidente pro-tempore e legale rappresentate, Professor:	
	- GARACI Enrico, nato a Roma il 23 Aprile 1942, domiciliato i	n '
	Roma ove sopra ai fini del presente atto presso la sede del	
and the state of t	l'Istituto Superiore di Sanità, professore universitario,	a
	quanto infra autorizzato in virtù dell'articolo 3 del Decret	.0
and the second second second	del Presidente della Repubblica n. 70 del 20 Gennaio 2001	e

	dell'art. 1 del Regolamento approvato con Decreto del 30 Gen-	
	naio 2003 e dunque legale rappresentante pro tempore, nonché	
	di delibera consiliare allegata sub.A e letta alle parti.	independent of the second of t
No. of	- Artiano Giorgina, nata a Tripoli (Libia) il giorno 1° Luglio	The second second second
	1955, domiciliata per la carica ove appresso, la quale inter-	
	viene al presente atto non i proprio ma in qualità di Ammini-	
	stratore unico e legale rappresentante della società:	
	- "GUTENBERG S.R.L., con sede legale in Arezzo, Piazza San Ja-	
	copo n. 294, capitale sociale euro 100.000,00, numero iscri-	
3	zione al Registro delle Imprese di Arezzo e codice fiscale	
	01661540516, iscritta al R.E.A. con il numero AR-129406, in	
ġ	virtù dei poteri a lei attribuiti dal vigente statuto sociale.	
3	Detti comparenti della cui identità personale e qualifica io	
	notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto	
3	con il quale intendono costituire una Fondazione ed a tal fine	
	statuiscono quanto segue:	
(,2)	Articolo 1	
7	DENOMINAZIONE E SEDE	
. 8	E' costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codi-	
	ce civile una Fondazione avente la seguente denominazione:	
	"Fondazione per la sicurezza in Sanità", nel prosieguo del-	
	l'atto anche identificata semplicemente come: "Fondazione",	
	per la quale sarà richiesto il riconoscimento della personali-	
designation of the second seco	tà giuridica ai sensi degli artt. 12 ss. c.c	
	Articolo 2	

----J

	SEDE	
an extraord " other extraord and an extraord and an extraord and a contract of the contract of	La Fondazione ha sede legale in Roma, via Giano della Bella n.	
	34 e sede amministrativa in Arezzo, Corso Italia n. 44.	
	La Fondazione può istituire sedi secondarie, succursali e rap-	
land distributed from the second	presentanze e opera senza vincolí territoriali.	
and to the source of the second	Articolo 3 - Durata	
Andrew Professional Control of the C	La durata della Fondazione è stabilita in dieci anni rinnova-	
	bili.	7
and the second s	Articolo 4 - Finalità	
	La Fondazione non ha fine di lucro ed è apolitica, ha lo scopo	3
i ang matang mang mang mang mang mang mang mang m	di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle com-	3
ind.	petenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico	7
	e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al	3
-	settore della sicurezza del paziente, del cittadino e	
andrews was seeing in his to be a second as a second and a	dell'operatore sanitario.	0
an programme production of the state of the	1. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di promuo-	9
with the selfines in the second secon	vere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utili-	
	tà e solidarietà sociale nei seguenti settori:	
-	- beneficenza;	3
· New marketing the state of th	- istruzione, formazione e cultura;	
manager on the same of the sam	- tutela e promozione dei diritti;	
Tagging and the second	- assistenza sanítaria e sociale;	
and the contract of the contra	- ricerca scientifica.	2
Marie con control of the control of	2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone d	
manufacture and the second	promuovere le iniziative finalizzate ad accrescere i livell	
		<u>\$</u>

	di sicurezza del paziente e dell'operatore, favorendo la ri-	
	cerca scientifica nell'ambito della sicurezza ed il trasferi-	· ·
	mento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.	-
	3. In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti	The Control of the Co
The second statement of the second statement of the second	rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo svi-	······································
	luppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di	
	qualificazione delle competenze professionali per sostenere le	······································
	seguenti azioni:	~~
	a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze na-	
3	zionali ed internazionali nell'ambito della gestione del ri-	orientenios.
	schio clinico, mediante la promozione d iniziative interdisci-	مرسنين
3	plinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini profes-	
19	sionali ed enti di accreditamento;	mojoni os
	b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo	
3	clinico, qualí l'approccio multidisciplinare, la diffusione di	
	procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi	
	diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed	*******
9	assistenziali, di audit e miglioramento continuo;	
2	c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:	-
	- Programmi di formazione ed incontri scientifici;	-
	- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;	
	- Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in	Spi elemente
	sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;	Notes programme and the
	- Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a	<u></u>
	supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;	trainine error
•		was proportion

vi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie; e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche me-	
e) La valutazione sulla base del metodo scientifico	
dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche me-	www.med-wate-
diche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari	evijanenia, take
ed alternative.	
Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inol-	
tre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziati-	eritantinisis tuluprant ya
ve, stipulare convenzioni con imprese od enti pubblici o pri-	men endertweetendels
vati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta	
attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono	
l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti ope-	an an-wasanii erre;
ranti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più	
efficace la propria azione, nonché partecipare a società, con-	
sorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi	and a supplemental of the
finalità similari alle proprie.	an a di familia (sis
Articolo 5	Monoconsili de Optes
Ai fini dell'espletamento degli scopi predetti, le parti del	-
presente atto dichiarano di costituire, come di fatto costi-	a garage
tuiscono, il patrimonio iniziale della Fondazione come segue:	**************************************
Enti conferenti e Beni conferiti	No security of the security of the
- Istituto Superiore di Sanità conferisce la somma di Euro	
25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) come ed esatta-	
mente individuata al capitolo 521, partita 2719/08 del Bilan-	ss, "francos

	cio dell'Istituto accantonata al fine del versamento su conto	
	corrente intestato alla Fondazione presso Banca Popolare	wifer
	dell'Etruría e del Lazio obbligandosi L'Istituto a tale versa-	
3	mento nell'immediatezza dell'apertura del suddetto conto cor-	
4	rente;	
	- Gutenberg S.r.l. conferisce la somma di Euro 25.000,00 (ven-	
	ticinquemila virgola zero zero) come portata da assegno non	
	trasferibile a favore della "Fondazione per la Sicurezza in	
	Sanità", tratto su Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio che	en e
2	viene dinanzi a me Notaio ed ai testi consegnato al Presidente	
	della Fondazione come di seguito nominato. La Fondazione è	a de la complique de la complicación de la complic
L 3	retta dallo statuto che, sottoscritto dalle parti, dai testi e	mit fall of \$1000 to the man are recommended in the side and the side and the side and the side and the side a
2	da me notaio, si allega, previa lettura datane alle parti, a	en e
<u> </u>	questo atto sotto la lettera "B", per formarne parte integran-	
3	te e sostanziale. I Soci fondatori nominano Presidente della	ing and the species of the species o
	Fondazione il Signor Vasco Giannotti nato ad Arezzo il	
4	2/11/1942, residente in Arezzo, Piazza della Fiorata n.2, e	
1 3	Vice Presidente la Signora Monica Bettoni nata a Pontassieve	ودود و در
	il 9/10/1950, residente in Arezzo, Via A. Cecchi n.29.	
<u> </u>	Vengono chiamati a far parte del C.di A. oltre al Presidente	
Z	ed alla nominata Vice Presidente, i Signori Giovanni Gatteschi	
	nato ad Arezzo il 5/9/1950, ivi residente in Via Mennini n.2	alaninanamininan amatosila kartannar uso, magaza.
	ed il Signor Velio Macellari nato a Roma il 24/06/1947 quivi	
	residente alla Vìa di Malafede n.78.	
	Il Presidente ed il Vicepresidente vengono delegati disgiunta-	

mente fra loro, a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere a favore della Fondazione il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 12 ss. c.c., nonché ad apportare al presente atto ed allegato statuto, le modifiche che venissero richieste dagli organi competenti. Entrambi disgiuntamente tra loro potranno, ai fini di cui sopra, conferire procure speciali e mandati per singoli atti o categorie di atti. Le parti del presente atto espressamente richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 637/1972, nonché più favorevoli emanate ed emanande. La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto. Quanto al Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri scelti tra dottori commercialisti, ragionieri commercialisti o revisori ufficiali dei conti verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile come sancito dall'articolo 11 dello statuto sociale. Qui di seguito è trascritto lo Statuto, composto di 17 (diciassette) articoli che regola la vita della Fondazione. Pertanto i sottoscritti approvano lo STATUTO di seguito trascritto stante la seguente Premessa: - Visto l'art. 87 comma 5 della Costituzione, che prevede che il Presidente della Repubblica emana i regolamenti; -Visto l'art. 17 della 1. 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'emanazione dei regolamenti; Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, che disciplina

	il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;	entro en como en como la como en como
	- Visto in particolare l'art. 9 del d.lgs. 29 ottobre	
	1999, n. 419, che prevede l'adozione di un regolamento di or-	Madellala PP-10 fo Silha, assissaya yayahing ili ci aspekkyasay
	ganizzazione dell'Istituto Superiore della Sanità (d'ora in	
w1	poi anche solo "I.S.S.");	error kann der erken frankligt forskriver fler er knie franklig forskriver franklig for flere er knie franklig
	- Visto il D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, che contiene il	god juneary, i constitute popular substitute productive substitute productive substitute substitute substitute
2	regolamento di organizzazione dell'I.S.S.;	
	- Visto in particolare l'art. 1 del D.P.R. 20 gennaio	manana a na shifilika na khi ya ka ka ya a na ka ya ka shi y
	2001, n. 70, che, salvo altro, prevede che l'I.S.S. è un ente	hamman gaman i perionana anamangan nyivendahan negov,
	di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero	onto constitue a servicio del presidente de servicio.
3	della Salute, organo del Servizio Sanitario Nazionale, del	
	quale si avvalgono il Ministero della Salute e le Regioni e,	
	tramite esse, anche le aziende sanitarie locali e le aziende	o manus ana mana milinanana manon di kamilika
	ospedaliere;	us service en
<u> </u>	- Visto in particolare l'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio	and the field of the consequence and the consequence of the consequenc
3	2001, n. 70, che, salvo altro, prevede che l'I.S.S. svolge	
19	funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di con-	nuut oo kaasa ay ay saa ka k
	sulenza, di documentazione e di formazione nell'ambito della	
3/	salute pubblica;	namenamananananan salah sa
3	- Visto in particolare l'art. 3 comma 1 lett. b) del	r of de let describe any face was described as the second of the 1 de 1
	d.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, che prevede che, secondo crite-	and the second participation of the second s
	ri e modalità determinati con proprio regolamento, l'I.S.S.	
	può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società,	nation is a management of appropriate that the processing of
	con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, scelti	- Color September 1997 and the Color Septembe
	con procedure di evidenza pubblica;	

	- Visti in particolare gli artt. da 4 a 12 del D.P.R. 20	
-		
	gennaio 2001, n. 70 che istituiscono e disciplinano gli organi	gar various mella madio alministra del designa antido con del segon vivo que discussivo en disciplinato en desagrada antido con del segon del sego
	dell'I.S.S. e, tra di essi, istituiscono e disciplinano il	
	Presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore ge-	
	nerale e il comitato scientifico;	
	- Visto in particolare l'art. 13 del D.P.R. 20 gennaio	<u>and a surface of the surface of the</u>
and the second s	2001, n. 70 che, salvo altro, prevede che, con decreto del suo	
	Presidente, l'I.S.S. può emanare regolamenti contenenti la di-	
г. Основнительный мень памента представления в переда представления в переда представления в переда представления в	sciplina della stipula da parte dell'I.S.S. di convenzioni,	
	contratti e accordi di collaborazione e la disciplina della	
	costituzione o della partecipazione da parte dell'I.S.S. a	
	consorzi, fondazioni o società;	8
	- Visto il decreto 30 gennaio 2003 del Presidente	19
	dell'I.S.S., che contiene il regolamento recante norme concer-	Y3
	nenti la stipula di convenzioni, contratti e accordi di colla-	
	borazione da parte dell'I.S.S. e la costituzione o la parteci-	8
	pazione da parte dell'I.S.S. a consorzi, fondazioni o società;	
www.dawilla.co.iniliasu.kawaluumeeeeeeeeeeeee	- Visto in particolare l'art. 2 del decreto 30 gennaio	(29)
	2003 del Presidente dell'I.S.S., che prevede che la partecipa-	3
	zione o la costituzione da parte dell'I.S.S. a consorzi, fon-	É
	dazioni o società deve esser deliberata consiglio di ammini-	
engagaga saki pali pinak pan pan panananaki is mili	strazione dell'I.S.S. e successivamente disposta dal Presiden-	
	te dell'I.S.S.;	
	- Visto in particolare l'art. 8 del decreto 30 gennaio	
	2003 del Presidente dell'I.S.S., che prevede che la partecipa-	-
		•

	zione o la costituzione da parte dell'I.S.S. a consorzi, fon-
	dazioni o società è subordinata al parere favorevole del comi-
	tato scientifico.
	- Vista allora la deliberazione del consiglio di ammini-
	strazione dell'I.S.S. del 31 ottobre 2007, con la quale
	l'I.S.S. ha manifestato l'interesse alla costituzione di una
	fondazione;
	- Vista allora l'avviso di selezione pubblica
-{B	dell'Istituto superiore di sanità pubblicato in data
43	19/12/2007, con la quale l'Istituto stesso ha reso noto il
	proprio interesse alla costituzione di una fondazione;
	- Visto allora e in particolare che l'avviso di selezione
	pubblica rendeva noto: A) che l'I.S.S. intendeva attivare una
3	procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare le
-12	manifestazioni di interesse per la costituzione di una fonda-
<u> </u>	zione; B) che lo scopo della costituenda fondazione era quello
	di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle com-
-3	petenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico
9	e dell'innovazione finalizzato al settore della sicurezza del
-3	paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario; C) che po-
3	tevano manifestare il proprio interesse alla costituzione del-
	la fondazione soggetti pubblici o privati, italiani e stranie-
	ri, in possesso dei requisiti stabiliti nell'avviso;
	- Visto allora che i soggetti che hanno manifestato il
	proprio interesse alla costituzione della fondazione sono sta-

Section of the sectio

Visto l'atto che precede, costitutivo della fondazione

	denominata "Fondazione per la sicurezza in sanità";
	- Visto e premesso tutto quanto sopra, I.S.S. e Gutenberg
	S.r.l. deliberano di redigere il seguente statuto da conside-
	rare a tutti gli effetti la disciplina dell'ordinamento inter-
4	no e dell'amministrazione della fondazione denominata "Fonda-
ta fi filia di manana m	zione per la sicurezza in sanità".
	STATUTO
3	Articolo 1 - Costítuzione e denominazione
4	1. E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e
<u> </u>	denominato "Fondazione per la sicurezza in Sanità".
3	Articolo 2 - Sede
	1. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Giano della Bella
8	n. 34, Italia, e sede amministrativa, in Arezzo, Corso Italia
	n. 44.
8	2. La Fondazione può istituire sedi secondarie, succursali e
-8	rappresentanze e opera senza vincoli territoriali.
	Articolo 3 - Durata
20	1. La durata della Fondazione è stabilita in dieci anni rin-
	novabili.
3.	Articolo 4 - Finalítà
3	La Fondazione non ha fini di lucro ed apolitica ha lo scopo di
	sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle compe-
	tenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e
	dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al
are in the	settore della sicurezza del paziente, del cittadino e
The Control of the Co	

	dell'operatore sanitario.	
a de a segui contrar o marco di a manifessa e a del Mandelessa e del Mande	1. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di promuo-	
	vere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utili-	
	tà e solidarietà sociale nei seguenti settori:	
	- beneficenza;	
industrial and distribution property agents are all distributions pro-	- istruzione, formazione e cultura;	(y
	- tutela e promozione dei diritti;	
	- assistenza sanitaria e sociale;	
	- ricerca scientifica.	
	2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di	3
	promuovere le iniziative finalizzate ad accrescere i livelli	13
ama panggung <mark>kanag</mark> an kapan ang merukan di sebendi da	di sicurezza del paziente e dell'operatore, favorendo la ri-	
ulicanacatique con erit qu'en un ha Tantanacatata (non de Tanta	cerca scientifica nell'ambito della sicurezza ed il trasferi-	9
	mento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.	
	3. In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti	3
	rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo svi-	
	luppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di	1
	qualificazione delle competenze professionali per sostenere le	
ng ng nguyang ng ng Ng phalaining ng n	seguenti azioni:	
ону выполняння і самфийдання і до чиння в	a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze na-	6
	zionali ed internazionali nell'ambito della gestione del ri-	8
e (Paradan Jamas America), Pa. Ayumud Parada (Parada America)	schio clinico, mediante la promozione d iniziative interdisci-	
maritima di di dali malika di manda anya may maka di mina. I	plinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini profes-	
	sionali ed enti di accreditamento;	
	b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo	
	10) THE CITTORIAN COST ESTIMATES A SECTION OF SECTION O	

	clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di	
	procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi	
	díagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed	
nak aparaminin sainen eronaan jakohtusto maan yare sahataa erona in maas saine n tarataa sainen sainen sainen sa	assistenziali, di audit e miglioramento continuo;	
	c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:	
	- Programmi di formazione ed incontri scientifici;	
	- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;	
	- Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in	ē
	sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;	
	- Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a	
	supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;	100
3	d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensati-	
18)	vi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e	
13	delle amministrazioni sanitarie;	
3	e) La valutazione sulla base del metodo scientifico	
	dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche me-	
	diche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari	
	ed alternative.	
<u> </u>	Articolo 5 - Attività strumentali accessorie e connesse	
	1. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà	
	tra l'altro:	
- January	- accettare nuovi soci esclusivamente su proposta dei soci	
	fondatori, qualificati che potranno garantire opportuni confe-	
	rimenti di risorse in misura determinata dal consiglio	
	d'amministrazione della Fondazione;	

	- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazio-	
opiedaliti i vediki edi konsulat i Verene previpti ette kapitalisi kapitalisi ka	ne, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante	
- Justice des Address de Processes (1996) (1996)	nelle materie oggetto delle sue finalità;	
gargangan anama y kanjalah yan kamana anama anama anama anama an kamana an kamana an kamana an kamana an kaman B	- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;	201 - 201-
ale e de la companya de la respectación de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp	- compiere studi e ricerche;	
ign accommendated to the property of the prope	- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei	
And the second s	risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edi-	
generalizar (A.) e Po principle de la Constantina (de la Constantina de la Constantina del Constantina del Constantina de la Constantina d	zione di opere di terzi;	
	- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a	
general and the second	qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti	d'a
and the second s	e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamen-	
	to della propria attività nell'ambito delle risorse disponibi-	3
a a primarium per l'empregnament de mandre per de l'activité de l'activi	li;	
n weder () and park to the transport common definition of particles being a stronger and pro-	- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti	
	pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti	
Alban sanga dan peranggan peranggan pengagan pen	precedentí;	3
Complete participation of the contract of the	- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed	2J
Section of the sectio	educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di	X \
Observation September 1 and 1	cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della	1 7 7 7
Assumpting which the reason the part of the Assumption of Particles		
The state of the s	Fondazione; - favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo d	i k
- on the last had believed a factor and the second		
Angegepangan pepangan pengangan dapan dapan bersampa dapan dapan bersampa dapan b	istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungi	
and the second s	mento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da fa	The American Section of the American Section of the
Se militare .	cilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fi	
4-min historia falligia kanana kanana kanana kanana di spinana di 48000 hi	ni;	4
	i dans	Table 1

	- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazio-
	ni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbli-
7000	che o private, comunque volte al perseguimento degli scopi
	della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;
	- richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coeren-
	ti con le finalità della Fondazione;
5	- predisporre, gestire ed amministrare incarichi di colla-
	borazione nazionale ed internazionale;
	- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accesso-
18	ria o connessa agli scopi.
	Articolo 6 - Patrimonio ed entrate.
N	1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
	- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro
	o in natura effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
8	- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non
. 3	registrati di proprietà della Fondazione;
	riserve costituite con utili o avanzi di gestione;
	- donazioni accettate;
	- eredità accettate con beneficio di inventario;
	2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
	utili derivanti dall'esercizio di attività sociale;
	- contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e
TO A COMMISSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	giuridiche pubbliche o private che vogliano contribuire alla
	sua attività;
	- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il pa-
The second of th	

trimonio della Fondazione.	
Articolo 7 - Organi	
1. Organi della Fondazione sono:	(2)
- il Presidente;	1
- il Vice-Presidente;	
- il Consiglio di amministrazione;	T.
- il Collegio dei sindaci.	13:
2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi	
indicati al comma 1 del presente articolo:	18
- l'interdetto;	
- l'inabilitato;	1 3
- il fallito;	+ 5
- il condannato con sentenza passata in giudicato per de	
litti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica	, 3
l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giu	- 62
stizia, la pubblica amministrazione o la personalità dell	.0 \{\frac{1}{2}}
Stato.	- 5
3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organ	
indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che pe	
motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contra	3-
sto o conflitto di interesse o di funzione.	
4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno dirit	
al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei prop	
uffici, ferma restando la possibilità di percepire un compen	**************************************
nella misura eventualmente determinata dal consiglio di amm	ŭ

JA.S

and the second s	nistrazione, sentito il parere del collegio dei sindaci.		
<u> </u>	Articolo 8 - Il Presidente		
	1. Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona		
	fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l."		
	2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabi-	217 MANANA (1971 Mary Chapter of the second	
	le.		
	3. Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di am-		
3	mînistrazione.		
13	4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia		
	sostanziale sia processuale della Fondazione ed è attribuito		
3	il potere di coordinamento e il potere di impulso delle atti-		
	vità della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione	Note in the second section of the	
	ordinaría e straordinaria della Fondazione.	militarili krypa sili sepe libitati krypa krypa sili salah sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai seb	
9)	5. In qualità di presidente di diritto del consiglio di ammi-	man go myana akiki Manil wakika na masangika mampininana pana aka	
~~~	nistrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni		
3	qualvolta lo ritenga opportuno.		
S. C.	Articolo 9 - Il Vice-Presidente		
	1. Il Vice-Presidente è organo unipersonale composto da una		
	persona fisica nominata dal socio ISTITUTO SUPERIORE DI SANI-		
Addition to the second	TA'.		
	2. Il Vice-Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinomi-		
	nabile.		
	3. Al Vice-Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di	n administration for the contract of the contr	
	supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.	Managang ang ang ang ang ang ang ang ang	
	4. Il Vice-Presidente può convocare il consiglio di ammini-		

strazione ogni qualvolta lo ritenza	
strazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed eserciti con temporaneamente le funzioni vicarie del Presidente.	
	$\perp 4/40$
Articolo 10 - Il consiglio di amministrazione	
1. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale compo-	
sto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ac	
un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito	d d
indicate:	
- il socio fondatore Gutenberg S.r.l. nomina numero due ammi-	
nistratori;	d
- Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministrato-	
ri;	
- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è in-	3
vitata a nominare numero un amministratore;	
The state of the s	3.
- il Ministero della Salute è invitato a nominare un ammini-	
stratore; l'amministratore potrà essere nominato d'accordo tra	
i soci fondatori, ovvero verrà nominato da nuovi, eventuali	(0)
partecipanti alla Fondazione.	2
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi	S
e ciascun amministratore è rieleggibile.	
3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione	
il Presidente della Fondazione.	
4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere de-	
liberativo nelle seguentí materie:	
approvazione del programma annuale;	
approvazione del bilancio d'esercizio;	
2001.01210;	

٠,	- nomina dei revisori;	move fr
0	- determinazione del compenso dei componenti degli organi;	mer
	- revoca dei revisori;	a milandi
	- nomina del Direttore Scientifico;	- Section
	- determinazione del compenso del Direttore Scientifico;	Trace.
A supplied the supplied of the	- revoca del Direttore Scientifico;	- 200 J
	- modificazioni dello statuto;	
3	- scioglimento della Fondazione;	area.
3	- nomina dei liquidatori.	
3	5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal	(mill)
2	Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportu-	,-i
63	no.	
ತ್ತು	6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal	ale to the same of
	Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno entro	
(8	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per	
· 3	l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione .	
B	non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal pre-	po a
	sidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.	
	7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal	new
	Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta ri-	_
	chiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci	nde
	giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non	of a state
	provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presiden-	****
	te del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.	***
	8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio	
MINOR OF THE BOTH AND THE STORY OF THE STORY		

	della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti	
3	gli amministratori e a tutti i revisori almeno dieci giorni	
	prima; con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della ri-	<u> </u>
	unione e ordine del giorno.	4
	9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta	
g and an expend	dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancan-	T.
and the second s	za, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti;	13/
	il presidente della riunione nomina il segretario della ri-	13
	unione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica	3
	la validità della costituzione del consiglio di amministrazio-	8
	ne, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segre-	
gan hand hif ye rig welden	tario a redigere corrispondente verbale che deve essere sotto-	2
	scritto dal presidente della riunione e dal segretario della	(2)
	riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle delibe-	
Andrew St. Colomb	razioni tenuto a cura del consiglio di amministrazione.	-6
	10. Ciascun amministratore è titolare del diritto di interven-	3
	to e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da	
	ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione diretta	
es manus manus miles	alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) mediante	i-h manadore
	partecipazione indiretta alla riunione del consiglio di ammi-	
***************************************	nistrazione per corrispondenza o per via telematica. Il dirit-	
	to di voto può essere esercitato da ciascun amministratore:	
	(a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del	
***************************************	The state of the s	

	voto alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) per-	THE SECTION AND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRE
<u> </u>	sonalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto	
	per corrispondenza o per via telematica.	dell's companyation de la serie spagning della spin conservant property, con
	ll. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costi-	egista ka di arawan ka di dari yang masa bahilinga kabunan mengala sa f
	tutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberati-	
	vo della maggioranza degli intervenuti, ma il consiglio di am-	
	ministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli	mandigiti mi shi shimiti is sa construenza i mayakana a
	amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli	a difference of the state of th
<u> </u>	intervenuti nelle seguenti materie:	
3	- nomina dei revisori;	
3	- revoca dei revisori;	
	- determinazione del compenso dei componenti degli organi;	
3	- scioglimento della Fondazione;	
	- nomina dei liquidatori.	
a	Articolo 11 - Il collegio dei sindaci	
2	1. Il collegio dei sindaci è un organo composto da tre persone	
5	fisiche e nominate dal consiglio di amministrazione, tra i	
S	cittadini italiani che siano dottori commercialisti, ragionie-	
	ri commercialisti o revisori ufficiali dei conti.	
	2. Il collegio dei sindaci dura in carica tre esercizi e cia-	And different backbooks of the control of the contr
	scun revisore è rieleggibile.	
	3. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal col-	a sadanahan a sada samuninga at sayah sayah sayah sayah samun sayah sa
	legio stesso a maggioranza nella sua prima riunione.	n all the company opposite that the plant and company opposite the compa
	4. I componenti del collegio dei sindaci possono partecipare	Maryaman and appropriate control of the second seco
	senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di ammini-	
The state of the s		

and the same of the and the same of

a y nga an hin hi	strazione e a tale fine sono appositamente convocati.	
*	5. Al collegio dei síndaci è attribuito il potere di controllo	
manuskas (n. 1948) de er forder kristianskrivet de yk. e forder kr	contabile e di legittimità sugli atti di amministrazione posti	
a sili salah di manadak di dalah Perlangkan di dalah silikan bada dagan basa kan pumpulan da da da da da da da	in essere dal consiglio di amministrazione e dal Presidente e	
and the second s	il dovere di redigere la relazione sulla gestione allegata al	
aut e recursi de l'emerca i Sanhamat e consuma un accomungat autrà	progetto di bilancio d'esercizio.	3.
	6. Il collegio dei sindaci può essere convocato dal suo presi-	3
	dente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.	3
	7. Il collegio dei sindaci è convocato nel territorio della	and the state of t
resident and the company should be decided assessment to the construction	Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti i revi-	Ą
een van van van van van van van van van va	sori almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la	5
**	prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare gior-	3
	no, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.	C3
a	Artícolo 12 - Cessazione dei componenti degli organi	S.
	1. La cessazione dalla carica di componente degli organi si	
	determina al verificarsi delle seguenti cause:	
	- scadenza del termine;	C C
	- dimissioni;	
State Aggregation	- morte;	6
Attendado do Assesso acomo acomo de constitución de la colonia	- revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato	
	il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il dirit-	
· On the second	to al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa,	The state of the s
	ad eccezione dei componenti del Collegio dei sindaci.	,
The second of th	2. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per	The second secon
	scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina	
at the same and th		Ann Anach (et al. Machaniae MA) et la Allen

	del nuovo componente:
	3. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per
	dímissioni, morte o revoca:
	se i componenti rimasti in carica sono più della metà
	dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nomi-
	nano un sostituto che rimane in carica finché l'organo o
	l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà
	alla nuova nomina;
3	- se i componenti rimasti in carica sono meno della metà
	dei componenti nominati, allora i componenti superstiti ri-
	chiedono con raccomandata a.r. agli organi o agli enti che
3	hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla
-3-	nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza
3	del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;
$-S_{}$	- se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o
	gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono
3	alla ricostituzione dell'organo.
-3	Articolo 13 - Direttore scientifico
	1. Per l'esercizio delle attività, la Fondazione si avvale
	della collaborazione di una persona fisica denominata diretto-
	re scientifico.
	2. Il direttore scientifico è nominato dal consiglio di ammi-
	nistrazione.
	3. Il direttore scientifico ha diritto al rimborso delle spese
м,	sostenute nell'esercizio del proprio ufficio e ha diritto al

compenso nella misura determinata dal consiglio di amministra-	
zione.	
	The state of the s
4. La cessazione dalla carica di direttore scientifico si de-	
termina secondo le previsioni del precedent⊖ art. 12.	
5. Il direttore scientifico collabora con gli organi della	
Fondazione al fine di consentire l'esecuzione delle decisioni	
adottate dagli organi. A tale fine, elabora il piano delle at-	9
tività e ne cura l'attuazione attraverso opportune ed autonome	
decisioni gestionali nell'ambito delle risorse disponibili.	
6. Il direttore scientifico può avvalersi di altri collabora-	7
tori nominati di concerto con il Presidente della Fondazione	3
ed il Vice Presidente, sui quali esercita potere di indirizzo.	R
Articolo 14 - Esercizio finanziario	3
1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo	C3
gennaio e termina il trentuno dicembre di Ogni anno solare.	97
Articolo 45 - Bilancio d'esercizio e sua approvazione	
1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve	/3
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo ve-	2
ritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria	Q
della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' co-	
stituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla	
nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla	
gestione del collegio dei sindaci.	
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve	
essere osservata la seguente procedura:	

and the second s	- il Presidente della Fondazione deve convocare il consi-
	glio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
	- il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto
	di bilancio;
	- il Presidente della Fondazione deve trasmettere il pro-
	getto di bilancio al collegio dei sindaci;
	- il collegio dei sindaci deve redigere la relazione al
	bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per
	il Consiglio di Amministrazione;
	- i singoli amministratori possono prenderne visione;
3	- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare
	o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.
Q C	3. La Fondazione non può distribuire né direttamente né indi-
3	rettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere de-
03	stinati per la realizzazione delle attività istituzionali del-
	la Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
3	Articolo 16 - Scioglimento e devoluzione dei beni
	1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:
	- conseguimento delle finalità della Fondazione;
	- impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle fina-
	lità della Fondazione;
	- delibera di scioglimento dei soci fondatori.
	2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina
	l'immediata estinzione della Fondazione, ma determina
7	

l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.	
3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di am-	
ministrazione deve nominare uno o più liquidatori;	
nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori	
sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ri-	
corso di ciascun amministratore.	
4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimo-	
nio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire	
il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale re-	
siduo attivo deve essere devoluto ai Fondatori proporzional-	3
mente ai conferimenti effettuati.	3
5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la	3
Fondazione deve considerarsi estinta.	3
Articolo 17 - Disposizioni finali	-G $-$
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferi-	- 2
mento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi genera-	
li dell'ordinamento giuridico italiano.	47
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto ché ho pub-	- B
blicato mediante lettura da me Notaio datane, presenti i te-	
sti, ai comparenti i quali lo approvano e con me lo sottoscri-	1
vono alle ore 17,30 (diciassette e trenta) è scritto in parte	
a macchina ed in parte a mano da me Notaio, consta di sette	l.
fogli per ventisette intere facciate e sedici righe della pre-	_
sente ventottesima.	
F.to Enrico Garaci	
47	

upani -

		To obtain the final
	F.to Giuseppina Artiano	The state of the s
	F.to Enrica Rosa teste	
	F.to Rosa Maria Martoccia teste	
	F.to Monica Scaravelli Notaio	
	000	
	La presente copia, composta di numero sette fogli, scritti sin	
	qui è copia conforme, comprensiva delle postille approvate	
	dalle parti, all'originale atto costitutivo e statuto della	
	"Fondazione per la sicurezza in Sanità", munito delle firme	
	prescritte dalla Legge.	COMP (S) (MINISTERIOR CONTROL CONTROL SON CONTROL CONT
	Sì rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge	
	Roma 5 (cinque) novembre 2009 (duemilanove)	
	moniel enrovelle ligo Ten	<del>)</del>
		MPERON CONTRACTIONAL LABORAÇÃO POR ESTABAÇÃO POR ESTABAÇÃO POR ESTABAÇÃO POR ESTABAÇÃO POR ESTABAÇÃO POR ESTABA
•		——————————————————————————————————————
		байы жанар зан он жай терийдерүү дөгүү үчүй түүлө дүү дөгүү
		Billion of the state of the sta
		The state of the s
	9	The second secon
		. All attributed selected scales of attributed by the selection of the sel
-		

A-LLECATO C) - DEUBERA 10°8 C.D.A. 18.6.2020

## Fondazione per la sicurezza in Sanità Sede Legale Via Giano della Bella, 34 - 00162 Roma Codice Fiscale 97546060589 Fondo di dotazione euro 50.000/00

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2020 L'anno 2020 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11.30, presso l'Istituto Superiore di Sanità in Viale Regina Elena 299 in Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la sicurezza in Sanità per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Modifica degli articoli 1 (Costituzione e denominazione), 2 (Sede), 3 (Durata), 4 (Finalità), 7 (Organi), 10 (Il consiglio di amministrazione), 11 (Il collegio dei sindaci), 12 (Cessazione dei componenti degli organi), 13 (Direttore scientifico), 15 (Bilancio d' esercizio e sua approvazione), 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni), dello Statuto;
- 2) Approvazione bilancio 2018;
- 3) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 4) Nomina componenti Comitato di Indirizzo
- 5) Comunicazioni del Presidente.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dr. Enrico Desideri, in qualità di Presidente, dott. Luigi Bertinato, in qualità di Vice Presidente, dott.ssa Rosa Martoccia, on. Vasco Giannotti, avv. Giovanni Gatteschi. Dr. Enrico Coscioni quali consiglieri. Partecipa in rappresentanza del collegio dei revisori il dott. Mancianti. Assiste, infine, in quanto invitato, il consulente dott. Daniele Lapini in qualità di rappresentante dello Studio Lapini Del Pasqua Commercialisti Associati in Arezzo al quale è stato conferito l'incarico della tenuta della contabilità ed adempimenti fiscali/dichiarativi compresa la domiciliazione fiscale della Fondazione per quanto attiene la sede amministrativa.

Assente giustificato: prof. Giuseppe Lippi.

Non risultano collegati a mezzo audio / videoconferenza, altri soggetti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il dr. Enrico Desideri, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il dott. Daniele Lapini.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

1) Preliminarmente il Presidente ricorda ai presenti che il primo punto all'odg non potrà essere svolto alla presenza del notaio in quanto l'ISS, è ancora in attesa di specifica delibera che autorizzi i propri rappresentati alle modifiche statutarie. Propone comunque, ed il Consiglio all'unanimità approva, di leggere la bozza di statuto oggetto di modifica in modo da correggere/integrare il testo per una definita condivisione dello stesso. Il CdA delibera inoltre che non appena l'ISS delibererà per autorizzare i propri rappresentanti ad approvare il nuovo Statuto della Fondazione, sarà riconvocato per l'approvazione definitiva alla presenza del notaio.

Il Presidente da pertanto lettura integrale dello statuto ed il CdA all'unanimità delibera di approvare le varie modifiche condivise dai presenti. Il documento così emendato, allegato al presente verbale, sarà rinviato a tutto il Consiglio.

- 2) Il Presidente passa poi ad introdurre il secondo punto all'odg rammentando che la bozza di bilancio al 31/12/2018 composta da Stato Patrimoniale e Nota integrativa così come la relazione del collegio sindacale sono già in possesso dei Consiglieri e chiede se vi siano domande sui documenti in discussione. Si apre un approfondito dibattito e vengono esaminati alcuni punti ritenuti più significativi tra i quali l'invito del Collegio a ripianare le perdite pregresse e quella relativa al 2018 e la giustificazione del contributo alla Fondazione da parte di Farmindustria. Su quest'ultimo quesito, il consigliere Martoccia, chiede espressamente al collegio di verificare e di relazionare in merito.
  - Ai quesiti proposti risponde il Presidente e dopo prova e controprova il CdA all'unanimità delibera di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 rinviando la perdita di euro 6.284 al successivo esercizio.
- 3) Si passa allo svolgimento del terzo punto all'odg. Il CdA, preso atto che i componenti dell'ISS hanno formalmente accettato la carica solamente dall'incontro successivo alla data del 07 ottobre 2019, deliberano di considerare i due incontri avvenuti in data 24/07/2019 e quello del 07/10/2019 quali preparatori a quello svoltosi in data odierna e tali dovranno essere considerati.
- 4) Il Presidente, in riferimento al punto in oggetto, comunica che è in attesa delle formali conferme da parte di alcuni componenti del costituendo Comitato di Indirizzo e che, non appena riceverà le necessarie adesioni, provvederà a relazionare in CdA.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 12.50.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Daniele Lapini

Dr. Enrico Desideri

#### STATUTO

#### Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e denominato "FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN SANITA'"

# Articolo 2 - Sede

- 1. La Fondazione ha sede legale in Roma, presso I.S.S. in Viale Regina Elena n.299 e la sede amministrativa in Arezzo c/o Studio Lapini Via XXV Aprile n.20.
- Il C D A può trasferire la sede legale e la sede amministrativa con sua determinazione senza che ciò comporti modifica statutaria.
- 2. La Fondazione sempre con delibera del C D A, può inoltre, istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze ed opera senza vincoli territoriali.

#### Articolo 3 - Durata

1. La durata della Fondazione è stabilita in cinque anni rinnovabili a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente statuto per altri cinque anni.

## Articolo 4 - Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro ed è apolitica, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in

sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino, dell'operatore sanitario, socio-sanitario e alla qualità delle cure.

- 1. La Fondazione si propone di promuovere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori:
- beneficenza;
- istruzione, formazione e cultura;
- tutela e promozione dei diritti;
- assistenza sanitaria e sociale;
- ricerca scientifica.
- 2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere iniziative finalizzate ad accrescere i livelli di sicurezza del paziente e dell'operatore sanitario e socio-sanitario, favorendo la ricerca scientifica per l'innovazione, la qualità e la sicurezza delle cure ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.
- 3. In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:

- a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione dei percorsi di diagnosi e di cura per la corretta assistenza dei malati, per la prevenzione in particolare nell'ambito del rischio clinico, mediante
- la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;
- b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;
- c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:
- Programmi di formazione ed incontri scientifici;
- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;
- Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;
- Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;

- d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie;
- e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.

## Articolo 5 - Attività strumentali accessorie e connesse

- 1. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
- accettare, su proposta dei soci fondatori, previo parere vincolante degli stessi e del CDA, nuovi soci qualificati che potranno garantire opportuni conferimenti di risorse in misura determinata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;
- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità:
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
- compiere studi e ricerche;

- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al

perseguimento degli scopi della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;

- richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coerenti con le finalità della Fondazione;
- predisporre, gestire ed amministrare incarichi di collaborazione nazionale ed internazionale;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

## Articolo 6 - Patrimonio ed entrate

- 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai soci fondatori (ISS e Gutenberg) o da altri partecipanti;
- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà della Fondazione;
- riserve costituite con utili o avanzi di gestione;
- donazioni accettate;
- eredità accettate con beneficio di inventario;
- 2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- utili derivanti dall'esercizio di attività sociale;
- contributi corrisposti da tutte le persone fisiche
   giuridiche pubbliche o private che vogliano

contribuire alla sua attività;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

#### Articolo 7 - Organi

- 1. Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo.
- 2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo:
- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.
- 3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che per motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contrasto o conflitto di interesse o di funzione.

4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei propri uffici, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo.

#### Articolo 8 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l."
- 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.
- 3. Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.
- 4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia sostanziale sia processuale della Fondazione ed è attribuito il potere di coordinamento e il potere di impulso delle attività della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione ordinaria della Fondazione.
- 5. In qualità di presidente di diritto del consiglio di amministrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### Articolo 9 - Il Vice-Presidente

- 1. Il Vice-Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.
- 2. Il Vice-Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.
- 3. Al Vice-Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 4. Il Vice-Presidente può convocare il consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed eserciti contemporaneamente le funzioni vicarie del Presidente.

#### Articolo 10 - Il consiglio di amministrazione

- 1. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito indicate:
- il socio fondatore Gutenberg nomina numero due amministratori;
- il socio fondatore Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministratori;
- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è invitata a nominare numero un amministratore;

- il Ministero della Salute è invitato a nominare un amministratore;
- un amministratore è nominato dall'Asl Toscana Sud-Est;
- 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.
- 3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione.
- 4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie:
- approvazione del programma annuale;
- approvazione del bilancio d'esercizio;
- nomina dell'organo di controllo (su indicazione vincolante dei Soci Fondatori);
- determinazione dell'eventuale compenso dei componenti degli organi;
- revoca dell'organo di controllo;
- modificazioni dello statuto;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori;
- qualunque altro atto di natura straordinaria.
- 5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

- 6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.
- 7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.
- 8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti gli amministratori ed al revisore almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.
- 9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta

dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del consiglio amministrazione.

10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione svolgersi per possono videoconferenza teleconferenza, cioè con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione edal verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

oggetto di verbalizzazione, nonché sia consentito ai consiglieri di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Ciascun amministratore è titolare del diritto di intervento e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione del amministrazione, (b) mediante consiglio di partecipazione indiretta alla riunione del consiglio di per corrispondenza o per amministrazione telematica. Il diritto di voto può essere esercitato da amministratore: (a) personalmente ciascun direttamente mediante manifestazione del voto alla di amministrazione, (b) riunione del consiglio personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

11. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori e,

per il quorum deliberativo, la maggioranza degli intervenuti, il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti nelle sequenti materie:

- modifiche statutarie;
- nomina dell'organo di controllo;
- revoca dell'organo di controllo;
- determinazione dell'eventuale compenso dei componenti degli organi;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori.

#### Articolo 11 - Organo di Controllo

1 Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci fondatori lo ritengano opportuno, la funzione di organo di controllo è esercitata da un unico rappresentante, nominato con decisione del CDA su indicazione dei soci fondatori.

2 Lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

- 3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 4 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5 L'organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del CdA.

## Articolo 12 - Cessazione dei componenti degli organi

- 1. La cessazione dalla carica di componente degli organi si determina al verificarsi delle seguenti cause:
- scadenza del termine;
- dimissioni;

- morte;
- revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa, ad eccezione dell'organo di controllo.
- 2. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.
- 3. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca:
- se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica finché l'organo o l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà alla nuova nomina;
- se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti richiedono con raccomandata a.r. o con PEC agli organi o agli enti che hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;

- se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono alla ricostituzione dell'organo.

#### Articolo 13 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

#### Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e sua approvazione

- 1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla gestione dell'organo di controllo.
- 2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:
- il Presidente della Fondazione deve convocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto di bilancio;

- il Presidente della Fondazione deve trasmettere il progetto di bilancio all'Organo di Controllo;
- L'Organo di Controllo deve redigere la relazione al bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per il Consiglio di Amministrazione;
- i singoli amministratori possono prenderne visione;
- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.
- 3. La Fondazione non può distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

## Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione dei beni

- Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:
- conseguimento delle finalità della Fondazione;
- impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle finalità della Fondazione;
- delibera di scioglimento dei soci fondatori.
- 2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Fondazione, ma

determina l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.

- 3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ricorso di ciascun amministratore.
- 4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo dovrà essere devoluto ad Enti o Fondazioni con scopo analogo o comunque a fini solidaristici sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e non potrà in alcun modo essere distribuito ai soci Fondatori.
- 5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Fondazione deve considerarsi estinta.

#### Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

#### TABELLA

### Statuto vigente

#### Bozza Statuto

Art. 1- Costituzione e denominazione 1.E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e denominato "Fondazione per la sicurezza in sanità".	Art. 1- Costituzione e denominazione  1.E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e denominato "FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN SANITA".
Art. 2- Sede  1.La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Giano della Bella n. 34, Italia, e sede amministrativa in Arezzo, Corso Italia n.44.  2.La fondazione può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze e opera senza vincoli territoriali.	Art. 2- Sede  1.La Fondazione ha sede legale in Roma, presso I.S.S. in Viale Regina Elena n. 299 e la sede amministrativa in Arezzo, c/o Studio Lapini Via XXV Aprile n. 20.  2.Il CDA può trasferire la sede legale e la sede amministrativa con sua determinazione senza che ciò comporti modifica statutaria.  3.La fondazione sempre con delibera del CDA, può inoltre, istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze ed opera senza vincoli territoriali.
Art. 3- Durata  1. La durata della Fondazione è stabilità in dieci anni rinnovabili.	Art. 3- Durata 1. La durata della Fondazione è stabilità in cinque anni rinnovabili a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente statuto per altri cinque anni.
Art.4- Finalità La Fondazione non ha fini di lucro ed apolitica ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario.  1. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere lo svolgimento di	Art.4- Finalità La Fondazione non ha fini di lucro ed è apolitica, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino, dell'operatore sanitario, socio-sanitario e alla qualità delle cure.

- solidarietà sociale nei seguenti settori: -beneficienza;
- -istruzione, formazione e cultura;
- -tutela e promozione dei diritti;
- assistenza sanitaria e sociale;
- ricerca scientifica.
- 2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere le iniziative finalizzate ad accrescere i livelli di sicurezza del paziente e dell'operatore, favorendo la ricerca scientifica nell'ambito della sicurezza ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.
- 3.In particolare, la Fondazione si propone di

- attività perseguendo finalità di utilità e
  - 1.La Fondazione si propone di promuovere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori:
  - -beneficienza;
  - -istruzione, formazione e cultura;
  - -tutela e promozione dei diritti;
  - assistenza sanitaria e sociale;
  - ricerca scientifica.
  - 2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere iniziative finalizzate ad accrescere i livelli di sicurezza del paziente e dell'operatore sanitario e socio-sanitario, scientifica favorendo la ricerca l'innovazione, la qualità e la sicurezza delle

agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:

- a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;
- b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;
- c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:
- Programmi di formazione ed incontri scientifici;
- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi; -Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinica assistanziali a
- in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;
- -Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;
- d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie:
- e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.

- **cure** ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.
- 3.In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:
- a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione dei percorsi di diagnosi e di cura per la corretta assistenza dei malati, per la prevenzione in particolare nell'ambito del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;
- b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;
- c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:
- Programmi di formazione ed incontri scientifici;
- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;
- -Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;
- -Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;
- d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie:
- e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.

# <u>Art. 5 – Attività strumentali accessorie e</u> connesse

- 1.Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
- -accettare nuovi soci esclusivamente su proposta dei soci fondatori, qualificati che potranno

# <u>Art. 5 – Attività strumentali accessorie e</u> connesse

- 1.Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
- -accettare, su proposta dei soci fondatori, previo parere vincolante degli stessi e del CDA,

garantire opportuni conferimenti di risorse in misura determinata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;

-promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;

-istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;

-compiere studi e ricerche;

-curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;

-realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;

-stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

-promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione;

-favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

-partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;

-richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coerenti con le finalità della Fondazione;

-predisporre, gestire ed amministrare incarichi di collaborazione nazionale ed internazionale;

-svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

#### Art. 6- Patrimonio ed entrate

1.Il patrimonio della Fondazione è costituito da: -fondo di dotazione costituito dai conferimento in denaro o in natura effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;

-beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà della

nuovi soci qualificati che potranno garantire opportuni conferimenti di risorse in misura determinata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;

-promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;

-istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca:

-compiere studi e ricerche;

-curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;

-affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;

-stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

-promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione:

-favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

-partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;

-richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coerenti con le finalità della Fondazione;

-predisporre, gestire ed amministrare incarichi di collaborazione nazionale ed internazionale; -svolgere qualsiasi altra attività strumentale,

accessoria o connessa agli scopi.

#### Art. 6- Patrimonio ed entrate

1.Il patrimonio della Fondazione è costituito da: -fondo di dotazione costituito dai conferimento in denaro o in natura effettuati dai fondatori (ISS e Gutenberg) o da altri partecipanti;

-beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà della

#### Fondazione;

- -riserve costituite con utili o avanzi di gestione; -donazioni accettate;
- -eredità accettate con beneficio di inventario;
- 2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- -utili derivanti dall'esercizio di attività sociale; -contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che vogliano contribuire alla sua attività;
- -ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

### Art. 7 – Organi

- 1. Organi della Fondazione sono:
- Il Presidente:
- -Il Vice-Presidente:
- -Il Consiglio di amministrazione;
- -Il Collegio dei sindaci.
- 2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo:
- l'interdetto;
- -l'inabilitato;
- -il fallito;
- -il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.
- 3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che per motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contrasto o conflitto di interesse o di funzione.
- 4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei propri uffici, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio dei sindaci.

#### Art. 8- Il Presidente

- 1.Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l.".
- 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.
- 3.Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.
- 4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia sostanziale sia processuale

#### Fondazione:

- -riserve costituite con utili o avanzi di gestione; -donazioni accettate;
- -eredità accettate con beneficio di inventario;
- 2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
- -utili derivanti dall'esercizio di attività sociale; -contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che vogliano contribuire alla sua attività;
- -ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

#### Art. 7 – Organi

- 1. Organi della Fondazione sono:
- Il Presidente:
- -Il Vice-Presidente:
- -Il Consiglio di amministrazione;
- -l'organo di controllo.
- 2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo:
- l'interdetto:
- -l'inabilitato;
- -il fallito:
- -il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.
- 3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che per motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contrasto o conflitto di interesse o di funzione.
- 4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei propri uffici, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo.

#### Art. 8- Il Presidente

- 1.Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l.".
- 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.
- 3.Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.
- 4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia sostanziale sia processuale

della Fondazione ed è attribuito il potere di coordinamento e il potere di impulso delle attività della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

5.In qualità di presidente di diritto del consiglio di amministrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### Art. 10 – Il consiglio di amministrazione

- 1.Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito indicate:
- -il socio fondatore Gutenberg S.r.l. nomina numero due amministratori;
- -Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministratori;
- -La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è invitata a nominare numero un amministratore;
- Il Ministero della Salute è invitato a nominare un amministratore; <del>l'amministratore potrà</del> essere nominato d'accordo tra i soci fondatori, ovvero verrà nominato da nuovi, eventuali partecipanti alla Fondazione.
- 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.
- 3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione.
- 4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie:
- -approvazione del programma annuale;
- -approvazione del bilancio d'esercizio;
- -nomina dei revisori;
- -determinazione del compenso dei componenti degli organi;
- -revoca dei revisori;
- -nomina del Direttore Scientifico;
- -determinazione del compenso del Direttore Scientifico;
- -revoca del Direttore Scientifico;
- -modificazioni dello statuto;
- -scioglimento della Fondazione;
- -nomina dei liquidatori.
- 5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- 6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione

della Fondazione ed è attribuito il potere di coordinamento e il potere di impulso delle attività della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione ordinaria della Fondazione.

5.In qualità di presidente di diritto del consiglio di amministrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### Art. 10 – Il consiglio di amministrazione

- 1.Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito indicate:
- -il socio fondatore Gutenberg nomina numero due amministratori;
- -il socio fondatore Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministratori;
- -La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è invitata a nominare numero un amministratore;
- -Il Ministero della Salute è invitato a nominare un amministratore;
- -un amministratore è nominato dall'Asl Toscana Sud-Est;
- 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.
- 3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione.
- 4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie:
- -approvazione del programma annuale;
- -approvazione del bilancio d'esercizio;
- -nomina dell'organo di controllo (su indicazione vincolante dei Soci Fondatori);
- -determinazione dell'**eventuale** compenso dei componenti degli organi;
- -revoca dell'organo di controllo
- -modificazioni dello Statuto;
- -scioglimento della Fondazione;
- -nomina dei liquidatori;
- -qualunque altro atto di natura straordinaria.
- 5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- 6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per

almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione non provvede la convocazione è ordinata con decreto del presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

- 7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.
- 8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti gli amministratori e a tutti i revisori almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.
- 9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del consiglio di amministrazione.
- 10. Ciascun amministratore è titolare del diritto di intervento e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione del consiglio di amministrazione per corrispondenza o per via telematica. diritto di voto può  $\Pi$ essere esercitato da ciascun amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto alla riunione consiglio di amministrazione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione non provvede la convocazione è ordinata con decreto del presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

- 7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di eiascun amministratore.
- 8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti gli amministratori ed al **revisore** almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.
- 9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del consiglio di amministrazione.
- 10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi videoconferenza o per teleconferenza, cioè con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che sia consentito Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione ed al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto verbalizzazione, nonché sia consentito consiglieri di partecipare alla discussione ed

- 11. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti, ma il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti nelle seguenti materie:
- nomina dei <del>revisori</del>:
- -revoca dei <del>revisori</del>:
- -determinazione del compenso dei componenti degli organi;
- -scioglimento della Fondazione;
- -nomina dei liquidatori.

alla votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Ciascun amministratore è titolare del diritto di intervento e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione riunione del consiglio diretta alla amministrazione, (b) mediante partecipazione riunione del consiglio indiretta alla amministrazione per corrispondenza o per via diritto di voto può essere telematica. Il amministratore: esercitato da ciascun mediante direttamente personalmente е manifestazione del voto alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

- 11. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori e, per il quorum deliberativo, la maggioranza degli intervenuti, il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti nelle seguenti materie:
- modifiche statutarie:
- nomina dell'organo di controllo;
- -revoca dell'organo di controllo;
- -determinazione dell'eventuale compenso dei componenti degli organi;
- -scioglimento della Fondazione;
- -nomina dei liquidatori.

#### Art. 11- Il collegio dei sindaci

- 1.Il collegio dei sindaci è un organo composto da tre persone fisiche e nominate dal consiglio di amministrazione, tra i cittadini italiani che siano dottori commercialisti, ragionieri commercialisti o revisori ufficiale dei conti.
- 2. Il <del>collegio dei sindaci</del> dura in carica tre esercizi e ciascun <del>revisore</del> è rieleggibile.
- 3.Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal collegio stesso a maggioranza nella sua prima riunione.
- 4. I componenti del collegio dei sindaci possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione e a tale fine sono appositamente convocati.
- 5. Al collegio dei sindaci è attribuito il potere di controllo contabile e di legittimità sugli atti di amministrazione posti in essere dal consiglio di amministrazione e dal Presidente e il dovere di redigere la relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio d'esercizio.
- 6. Il <del>collegio dei sindaci</del> può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- 7. Il collegio dei sindaci è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti i revisori almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

#### Art. 11- Organo di controllo

- 1. Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci fondatori lo ritengano opportuno, la funzione di organo di controllo è esercitata da un unico rappresentate, nominato con decisione del CDA su indicazione dei soci fondatori.
- 2. Lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.
- 3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e rispetto dei principi Q. corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato revisione legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5. L'organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del CDA.

## Art. 12- Cessazione dei componenti degli organi 1.La cessazione dalla carica di componente degli organi si determina al verificarsi delle seguenti cause:

- scadenza del termine:
- dimissioni:
- -morte;
- -revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa ad eccezione, dei componenti del Collegio dei sindaci.
- 2- Quando un componente di un organo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi

- Art. 12- Cessazione dei componenti degli organi 1.La cessazione dalla carica di componente degli organi si determina al verificarsi delle seguenti cause:
- scadenza del termine:
- dimissioni;
- -morte:
- -revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo.
- 2- Quando un componente di un organo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi

rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.

- 3. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca:
- -se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica finchè l'organo o l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà alla nuova nomina;
- -se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti richiedono con raccomandata a.r. agli organi o agli enti che hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina; -se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono alla

rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.

- 3. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca:
- -se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica finchè l'organo o l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà alla nuova nomina;
- -se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti richiedono con raccomandata a.r. o con PEC agli organi o agli enti che hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;
- -se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono alla ricostituzione dell'organo.

#### Art.13 Direttore scientifico

ricostituzione dell'organo.

- 1.Per l'esercizio delle attività, la Fondazione si avvale della collaborazione di una persona fisica denominata direttore scientifico.
- 2. Il direttore scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione.
- 3. Il direttore scientifico ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio e ha diritto al compenso nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
- 4. La cessazione dalla carica di direttore scientifico si determina secondo le previsione del precedente art.12.
- 5. Il direttore scientifico collabora con gli organi della Fondazione al fine di consentire l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi. A tal fine, elabora il piano delle attività e ne cura l'attuazione attraverso opportune ed autonome decisioni gestionali nell'ambito delle risorse disponibili.
- 6. Il direttore scientifico può avvalersi di altri collaboratori nominati di concerto con il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, sui quali esercita potere di indirizzo.

Art. 15- Bilancio d'esercizio e sua approvazione 1.Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza

## Art.13- non previsto

Art. 14- Bilancio d'esercizio e sua approvazione 1.Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza

- e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla gestione del collegio dei sindaci.
- 2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:
- -Il presidente della Fondazione deve convocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- -Il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto di bilancio;
- Il Presidente della Fondazione deve trasmettere il progetto di bilancio al <del>collegio dei</del> <del>sindaci;</del>
- -Il collegio dei sindaci deve redigere la relazione al bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per il Consiglio di Amministrazione;
- -i singoli amministratori possono prenderne visione;
- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.
- 3. La Fondazione non può distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art.16- Scioglimento e devoluzione dei beni

- 1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:
- -conseguimento delle finalità della Fondazione;
- -impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle finalità della Fondazione;
- delibera di scioglimento dei soci fondatori.
- 2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Fondazione, ma determina l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.
- 3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve nominar uno o più liquidatori; nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ricorso di ciascun amministratore.

- e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla gestione dell'organo di controllo.
- 2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:
- -Il presidente della Fondazione deve convocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- -Il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto di bilancio;
- Il Presidente della Fondazione deve trasmettere il progetto di bilancio all'organo di controllo;
- -L'organo di controllo deve redigere la relazione al bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per il Consiglio di Amministrazione;
- -i singoli amministratori possono prenderne visione;
- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.
- 3. La Fondazione non può distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

## Art.15- Scioglimento e devoluzione dei beni

- 1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:
- -conseguimento delle finalità della Fondazione;
- -impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle finalità della Fondazione;
- delibera di scioglimento dei soci fondatori.
- 2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Fondazione, ma determina l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.
- 3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve nominar uno o più liquidatori; nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ricorso di ciascun amministratore.

- 4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo deve essere devoluto ai Fondatori proporzionalmente ai conferimenti effettuati.
- 5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Fondazione deve considerarsi estinta.
- 4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo deve essere devoluto ad Enti o Fondazioni con scopo analogo o comunque ai fini solidaristici sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e non potrà in alcun modo essere distribuito ai soci Fondatori.
- 5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Fondazione deve considerarsi estinta.